

FOGLIO INFORMATIVO
Ai sensi della delibera C.I.C.R. DEL 4 marzo 2003 e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25/07/03
FINANZIAMENTO ARTIGIANCASSA

Sezione I



Società Cooperativa

Sede legale ed amministrativa in Leverano Piazza Roma, 1
Telefono 0832 925046-7 Fax 0832 910266
Indirizzo Telematico: www.bccleverano.it E-mail bccleverano@leverano.bcc.it
Codice ABI 08603 codice fiscale e partita IVA 00143270759
Registro delle imprese di Lecce n. 1803 - CCIAA Lecce nr.46 177
Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n.4499.0.0
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative a Mutualità prevalente al n A167171
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Capitale sociale € 12.392,00 al 31/12/2008 Riserve € 18.800.481,00 al 31/12/2008

Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Struttura e funzione economica

I finanziamenti in parola – a medio/lungo termine, a tasso fisso, con rimborso rateale – sono destinati a finanziare esclusivamente la costruzione o la ristrutturazione del laboratorio, l'acquisto di macchine ed attrezzatura nuova e la formazione di scorte.

Beneficiari sono le imprese artigiane, singole o associate, che siano iscritte all'Albo delle imprese artigiane.

Il finanziamento può essere ammesso al contributo in conto interessi da parte dei singoli Comitati Tecnici Regionali di Artigiancassa – Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.a. in base alle Legge Nazionale 949/52.

Le operazioni in parola sono assistite da privilegio legale (sulla base delle disposizioni dell'art.40 della legge n.949/52 cit.) e possono essere assistite da privilegio speciale e/o da altre garanzie.

Principali rischi

Impossibilità di beneficiare dell'eventuale diminuzione dei tassi, stante la previsione del tasso fisso.

Rischio di restituzione delle agevolazioni in caso di mancata o parziale concessione o di revoca del contributo interessi.

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione

- Importo massimo finanziabile euro 250.000,00
- Durata massima 10 anni

Tasso interesse debitore annuo: fisso e pari al tasso di riferimento ministeriale per le operazioni a m/1 termine del settore artigiano, vigente alla data di stipula del contratto: per il mese di maggio 2009 pari al 4,78 %

- Tasso annuo massimo per interessi di mora 3 punti in più del tasso nominale annuo

- Modalità di calcolo degli interessi: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato il tasso di interesse dividendo il risultato per 365 (divisore dell'anno civile).

- Compenso per estinzione anticipata 2 %

- Imposta sostitutiva 0,25% per finanziamenti sup. a 18 mesi

- Bollo su cambiali

IMPORTI MASSIMI DI SPESE E COMMISSIONI

- per istruttoria iniziale 0,50% minimo euro 500,00

- per rimborso spese informativa precontrattuale euro 10,00

- per incasso di ogni effetto, oltre rimborso spese euro 2,00

- per avviso pagamento rata euro 2,00

- per accollo euro 500,00

- per comunicazioni (comprese quelle dovute ai sensi del d. lgs. 385/93), oltre rimborso spese postali, euro 2,00-

INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC) calcolato su un finanziamento di 100.000euro durata 10 anni al tasso del 5,041_%

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

L'Impresa si obbliga a mantenere la destinazione dichiarata per tutta la durata del finanziamento, sotto pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.; ai detti fini l'impresa consente i controlli e gli accertamenti che la Banca riterrà opportuni in qualunque momento.

Il finanziamento è subordinato all'assunzione delle garanzie e dei privilegi regolarmente assunti a fronte del finanziamento stesso, alla prova dell'inesistenza di qualsiasi gravame, vincoli, comunque pregiudizievoli per le garanzie e privilegi suddetti, nonché all'esibizione da parte dell'impresa dei certificati dell'Autorità giudiziaria comprovanti che a carico dell'impresa stessa non pendono procedure concorsuali, esecutive o misure cautelari in genere.

Il rimborso del finanziamento dovrà avvenire a mezzo rate semestrali posticipate, come da piano di ammortamento.

Il finanziamento potrà beneficiare del contributo in conto interessi da parte dell'Artigiancassa la quale lo corrisponderà all'impresa per il tramite della Banca con le modalità previste nel Regolamento Artigiancassa. Qualora il contributo in contointeressi non venisse concesso ovvero venisse revocato per qualsiasi motivo in tutto o in parte dall'Artigiancassa, la Banca può recedere dal contratto stesso. In tal caso l'impresa dovrà restituire quanto dovuto alla Banca per capitale ed interessi. La Banca potrà tuttavia consentire il mantenimento del finanziamento, il quale verrà regolato al maggior tasso previsto in contratto.

In caso di ritardo nel pagamento o di mancato pagamento si produrrà la maturazione degli interessi di mora dal giorno dell'inadempimento a quello di effettivo pagamento.

Decadenza del beneficio del termine e risoluzione del contratto: il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. – ivi compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale finanziaria e economica del beneficiario – costituisce decadenza dal beneficio del termine.

La Banca inoltre avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora:

- L'impresa non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso;
- L'impresa non destini il finanziamento agli scopi per i quali è stato concesso o non realizzi integralmente il programma di investimenti;
- L'impresa non adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto;
- L'impresa o i garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali, o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale, finanziaria ed economica;
- La documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca non risultino veritiere.

Nei casi decadenza o di risoluzione del contratto la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito, per capitale, interessi, anche di mora, e accessori e di agire senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti dell'impresa che dei garanti, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuna. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie prestate dall'impresa e dai garanti, sia se costituite con il presente atto, sia se successivamente acquisite.

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (indirizzati a: Ufficio Reclami – presso DIREZIONE), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Per eventuali controversie concernenti il contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede legale della banca. Ove il correntista sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge

Legenda

Legge Naz. 25 luglio 1952 n. 949: si tratta di un "Provvedimento per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione" (rif. Gazzetta Ufficiale 29/luglio 1952 n. 174) che prevede l'istituzione di un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito concesse alle imprese artigiane.

Contributo in c/interessi: rappresenta l'agevolazione economica concessa da Artigiancassa ed è correlato in funzione del territorio in cui è localizzato l'investimento.

Ammortamento E' il processo di rimborso graduale del mutuo mediante pagamento periodico di rate comprendenti sia la quota capitale, sia la quota interessi.

Tasso di interesse debitore: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.

Tasso di riferimento: tasso fisso per operazioni di finanziamento al settore artigiano stabilito mensilmente con decreto ministeriale.

Tasso di interesse di mora: ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente

ISC (indicatore Sintetico di Costo): è un indicatore sintetico del costo totale del credito espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso.